



## **Deliberazione Giunta Regionale n. 9 del 23/01/2014**

Dipartimento 53 - Politiche Territoriali

Direzione Generale 9 - Governo del Territorio

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE PROPOSTA DI DISEGNO DI LEGGE AD OGGETTO  
"MODIFICA DEL COMMA 5 DELL'ART.1 DELLA LEGGE REGIONALE 6 DICEMBRE  
2011 N.21" RECANTE "ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI  
FINANZA REGIONALE".

**Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente**

**PREMESSO CHE:**

1. con legge regionale n. 16 del 7 dicembre 2010 art. 19, comma 4, si è disposto lo scioglimento immediato dei Consigli di Amministrazione degli IACP della Regione Campania;
2. la norma ha previsto che il Presidente della Giunta Regionale della Campania, con proprio provvedimento, nomini per ciascun I.A.C.P. della Campania un Commissario straordinario il quale si avvale di subcommissari;
3. la legge regionale 6 dicembre 2011 n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) all'articolo 1, comma 5, ha fissato in 18 mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della norma, la durata del mandato dei Commissari straordinari degli IIAACCP;
4. i Commissari straordinari, nominati con decreti presidenziali, sono stati riconfermati con decreto presidenziale n. 127 del 10 giugno 2013 per la durata di sei mesi, a decorrere dalla data di adozione del decreto, ai sensi del punto 2 del dispositivo del decreto stesso;

**CONSIDERATO CHE:**

1. nelle more della definizione dell'iter legislativo di riforma degli Istituti, l'Assessore al governo del territorio ha presentato la proposta di disegno di legge con l'introduzione di un nuovo termine a modifica di quello stabilito nel comma 5 dell'art. 1 della legge regionale n. 21/2011;
2. occorre garantire la continuità dell'azione amministrativa svolta finora dai Commissari degli Istituti campani, in quanto permane l'esigenza di dover assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi posti in essere dai singoli istituti;
3. è stato acquisito il parere favorevole dell'Ufficio legislativo del Presidente della Giunta prot. n. 20369 del 10.12.2013;

**RITENUTO:**

1. di dover approvare la proposta di disegno di legge, recante il seguente titolo "Modifica del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011 n. 21" (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale), da inviare al Consiglio regionale per la definitiva approvazione;

**VISTI:**

1. l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;
2. il vigente Statuto regionale;
3. la legge regionale n. 16/2010;
4. la legge regionale n. 21/2011

PROPONE e la Giunta a voto unanime

### **DELIBERA**

per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. di approvare la proposta di disegno di legge, recante “Modifica del comma 5 dell’articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011 n. 21”, in allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale sotto la lettera “A”;
2. di inviare la presente deliberazione:
  - 2.1 al Presidente del Consiglio Regionale per il seguito di competenza;
  - 2.2 al Dipartimento delle Politiche Territoriali;
  - 2.3 alla Segreteria di Giunta – Ufficio V - per la pubblicazione sul BURC.

## ALLEGATO "A"

### Proposta di disegno di legge

#### **"Modifica del comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011 n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale)"**

##### Art. 1

(Modifica legislativa)

1. Visto il perdurare delle difficoltà di gestione del patrimonio immobiliare degli Istituti autonomi case popolari, per garantire la continuità dell'attività amministrativa nelle more della definizione dell'iter amministrativo di riforma degli istituti medesimi, al comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 2011 n. 21 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di finanza regionale) le parole "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti "trentasei mesi".

##### Art. 2

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Campania.

### RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

La legge regionale n.16/2010 ha disposto lo scioglimento dei Consigli di Amministrazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IIAACCP) conferendo al Presidente il potere di nomina di 5 Commissari straordinari, incaricati di curare la gestione degli Istituti, coadiuvati da subcommissari.

Detta norma in origine prevedeva che il periodo di commissariamento durasse 18 mesi dalla sua entrata in vigore.

Successivamente la legge regionale n. 17/2011 art. 3 eliminava detto termine che è stato ripristinato con l'approvazione del comma 5 dell'art.1 della legge regionale n.21/2011.

Allo stato, permanendo l'esigenza di dover assicurare l'esercizio delle funzioni e dei servizi posti in essere dai singoli Istituti, è necessario garantire la gestione amministrativa degli enti; pertanto occorre reintrodurre un nuovo termine di durata degli incarichi commissariali, in attesa della riforma degli Istituti. Il termine proposto prevede una durata massima di trentasei mesi.

Tale proposta di disegno di legge non comporta aggravio di spesa per il bilancio regionale, in quanto la nomina di un commissario straordinario che si avvale di più sub commissari ed in numero comunque inferiore alla metà dei consigli di amministrazione disciolti, comporta una riduzione della spesa rispetto alla situazione precedente allo scioglimento dei consigli di amministrazione ed una invarianza dei costi rispetto alle attuali strutture commissariali.